Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Ancora modifiche per i rifiuti nel T.U. ambientale. Signori, si ricomincia. Traduttore alla mano.

Editoriale
a cura del Dott. Maurizio Santoloci

Chi – come me – si occupa di diritto ambientale da molte lune, è ormai avvezzo a non meravigliarsi più di nulla. In particolare nel campo dei rifiuti. Tante e tali ne abbiamo viste dal periodo ante DPR 915/82 fino ad oggi, che da buoni veterani della evoluzione delle leggi di settore sappiamo che – tutto sommato – al peggio non c'è mai fine. E siamo rassegnati, ogni volta, a riscrivere tutto. Dentro di noi. E sulle modeste carte che andiamo producendo in giro.

E' sempre così. Da sempre. Perlomeno a mia memoria. E questa dinamica mi fa sistematicamente percepire in modo chiaro e concreto le evoluzioni che – di anno in anno – subisce nel nostro Paese la normativa ambientale. Non ho usato un termine a caso, ma volevo proprio scrivere "subisce". Perché ormai è tale e tanta la stratificazione di leggi e regole, ma soprattutto la produzione di intarsi di modifiche, deroghe, rinvii, parziali aggiustamenti e ripensamenti, che il quadro del sistema legislativo nel campo della difesa dell'ambiente non solo è un vero rebus (a volte inestricabile), ma – soprattutto - è un magma in continua evoluzione, senza mai un attimo di pace e di stabilità. Non si finisce di capire (con fatica) quello che è stato varato e che è in vigore da qualche mese, che subito dopo si deve iniziare a rivedere tutto dall'inizio perché sono uscite fuori riforme e modifiche. Ma non modifiche delineate in modo semplice e lineare, bensì complessi intarsi e geroglifici verbali che si vanno ad innestare su testi già martoriati da precedenti aggiustamenti e che a loro volta derivano da precedenti modifiche. Una stratificazione geologica di norme e principi, con una geografia di rinvii e radici in altre norme, che si muove e cambia versione in modo continuo ed imprevedibile. Con un aumento generale della difficoltà di leggibilità ed applicabilità delle leggi da parte di tutti, in primo luogo delle aziende, ma anche degli operatori della pubblica amministrazione e degli organi vi vigilanza. Tutti uniti da un insolito destino: appena si pensa di aver iniziato a capire qualcosa, a vedere un minimo di stabilizzazione nel settore, voilà: si ricomincia tutto d'accapo. Traduttore alla mano.

Ed il punto è proprio questo. Perché può essere anche logico e comprensibile che le norme debbano essere soggette ad evoluzioni. Altrimenti resteremmo ai principi arcaici. E questo accade per tutti i settori giuridici.

Ma quello che è sconcertante è il sistema attraverso il quale da sempre, e cioè dal 1982, si ricorre alle modifiche ed innovazioni in questo settore, da parte di tutte le compagini politiche in modo trasversale ed uniforme e senza distinzione alcuna. Infatti se ogni volta si scegliesse di azzerare il precedente, e di varare ex novo nuove regole, scritte appunto ex novo in modo integrale, con una coerenza logica ed unitaria composta, in un unico testo di legge con un inizio ed una fine nello stesso contesto (tipo codice), allora potremmo considerare attutito l'impatto delle riforme a catena. Che sarebbero sempre faticose da rileggere ed applicare, ma comunque tutti avremmo in mano un nuovo testo il quale – condivisibile o no – sarebbe comunque leggibile e – soprattutto – alla portata di tutti.
Ed invece no. Al dramma della continua modifica seriale periodica, che tutto azzera in modo ciclico, si aggiunge il problema (per tutti pesantissimo) che si procede con intarsi, novelle, rinvii su rinvii, devi andare a "tagliare" un pezzetto di legge ed "incollarla" si un altro pezzetto, poi seguire il rinvio del rinvio del rinvio. Per capire qualcosa, devi intarsiare, cucire, ricollegare, e tenere aperti sotto gli occhi tre o quattro testi della stessa legge da sovrapporre sul tavolo perché un articolo non si capisce se non tieni aperto anche un altro ed un altro ancora.
I "testi coordinati" che alla fine escono fuori sono un rompicapo, perché da soli non hanno comunque ancora un senso compiuto ma devi comunque seguire il gioco dell'oca di richiami e rinvii senza fine. Alla fine ti viene il mal di testa.

Ma possibile che chi gestisce un'azienda che produce o comunque tratta rifiuti, chi deve rilasciare un pezzo di carta con una autorizzazione e chi deve eseguire un controllo deve sempre e da sempre percorrere queste montagne russe normative per capire qualcosa e poter far bene il proprio lavoro? Con tutto il vantaggio che ne deriva per chi da tali confusioni ed incertezze trae utili e proficui spunti e canali per violare le leggi e farla franca. Creando concorrenza sleale con le aziende oneste. E così scoraggiando anche i titolari di imprese che – nonostante tutto - ancora cercano di seguire la legalità e di impegnarsi per attuarla.

Ma possibile che dal 1982 ad oggi non si è ancora riusciti ad azzerare tutto, fare finta che è stato solo un brutto sogno, e riscrivere il tutto in poche e semplici pagine in un codice unitario (tipo codice della strada…) con articoli semplici e collegati ed alla portata di tutti?

Questa volta la modifica era necessaria per adeguarsi alle regole europee. E le novità sono importanti. Tanto valeva – dunque – almeno in parte e nei pezzi di maggiore rilevanza operativa azzerare i testi e riscrivere la parte quarta del D.Lgs n 152/06 in via integrale o almeno quasi integrale. Ed invece no. La tecnica dell'intarsio e del cuci e incolla ha prevalso ancora. Per cui - ad esempio - anche nel riformato testo di legge troviamo ancora che l'art. 193 che disciplina il trasporto dei rifiuti (peraltro articolo che è stato ampiamente riscritto dal D.Lgs. n. 205/2010…) al suo comma 8 dispone che per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti non è più necessario tenere il formulario neanche per la tratta percorsa su territorio nazionale: " *Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a),* ***il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su***

territorio nazionale.". Tuttavia l'art. 188 che disciplina la "Responsabilità della gestione dei rifiuti" (altro articolo ampiamente riscritto…), al comma 3 dispone: "*… la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:*
a) (…)
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, ***a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario*** *entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.* ***Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.***"
Anche nel nuovissimo testo, dunque, troviamo riprodotta la stessa ambiguità che era già presente nel precedente testo di legge dove, da una parte si toglie l'obbligo di tenere il formulario le per spedizioni transnazionali di rifiuti poiché si dice chiaramente che il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria, peraltro specificando che ciò vale anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale, ma dall'altra si dispone che per sollevare il produttore da responsabilità è necessario - anche nel caso di spedizioni transfrontaliere - che egli riceva la quarta copia del formulario datata e controfirmata…

E' poi indubbio che questa riforma non si limita affatto al recepimento della direttiva ma interviene, in modo disomogeneo, su molte parti del testo della parte quarta del D.Lgs n. 152/06 che nulla hanno a che vedere con la direttiva medesima. E le finalità appaiono già a prima vista certamente poco improntate alla tutela ambientale e molto ispirate da interessi economici che insistono nel settore. Il carattere di scarsa qualità storica del testo di legge in materia di rifiuti viene confermato e – se possibile – reso ancora peggiore. Con la chimera della prospettiva di nuovi decreti attuativi che da decenni si promettono e poi non vengono approvati (e non lo saranno verosimilmente neanche stavolta), ed un sistema poggiato su vecchi decreti obsoleti peraltro affatto coerenti in fondo con le regole europee.

Comunque, eccoci qui. Si riparte ancora una volta. Tanti principi e tanti concetti da cancellare e dimenticare. Altri nuovi da mettere in campo. In una altalena di proroghe e rinvii parziali e totali. E con il traduttore in mano per cercare di decodificare i nuovi criptici geroglifici normativi.

Dobbiamo di nuovo studiare. Ricercare. Elaborare. Dimenticando il passato, anche prossimo. Lo faremo. Tutti coloro che, sotto ogni punto di vista, desiderano comunque partecipare al processo di adeguamento alla legalità ed alla corretta applicazione della norma, lo faranno. E lo stiamo già facendo tutti. Con pazienza e rassegnazione. Anche perché non ci sono altre soluzioni. Se non quella delle furbizie, del banditismo ideologico, delle illegalità elevate a sistema di vita.

E le furbizie ideologiche sono già iniziate. Alla grande. Sfruttando alcune maglie larghe apparentemente offerte da questo nuovo testo.

Dunque, signori, si riparte. Ognuno con il proprio ruolo di sempre. Chi cerca di adattare la lettura dei testi di legge alle proprie ed altrui esigenze per aggirare la norma, chi cerca di trovare una chiave di lettura corretta ed aderente soprattutto alla *ratio legis* che è (o quantomeno dovrebbe essere) quella della tutela ambientale e della inibizione di forme di illegalità.

Il problema è: quando dura questa volta questo viaggio?

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 10 gennaio 2011